

TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1856 — Appunti del senatore De Fornari — Risposta del ministro reggente il dicastero delle finanze — Chiusura della discussione generale — Approvazione e votazione del progetto — Discussione sul progetto di legge per disposizioni sulle paghe e pensioni di riposo degli uffiziali di sanità militare — Esposizione dei motivi che determinarono la presentazione del progetto del ministro della guerra, e sue dichiarazioni al proposito — Osservazioni del senatore relatore Alberto Della Marmora — Approvazione degli articoli 1 al 4 — Soppressione dell'articolo 5 proposta dall'Ufficio centrale, appoggiata dal senatore Gonnet e combattuta dal ministro della guerra e dai senatori Moris, Cantù e Jacquemoud — Approvazione degli articoli 5 e 6 e della annessa tabella.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra e dell'istruzione pubblica, reggente il dicastero delle finanze.)
PALLAVICINO-MOSSI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo annunciare al Senato che in seguito al mandato di fiducia di cui venne ieri onorato il presidente, esso avrebbe scelto il senatore Dabormida a compiere la Commissione permanente di finanze.

Debbo pur anche far conoscere al Senato che dalla Commissione nominata per l'esame del progetto del Codice penale militare si farebbe invito a tutti i signori senatori, i quali avessero osservazioni a fare intorno a qualche parte del progetto del Codice stesso, di volerle comunicare alla stessa Commissione, acciò ne possa tener conto particolare nei suoi studi; così si abbrevierebbe assai più la discussione.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO ATTIVO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO 1856.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo dello Stato pel 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 297, 304 e 309.)

Darò lettura del progetto di legge. (*Vedi infra*)
Dichiaro aperta la discussione generale.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore De Fornari.

DE FORNARI. Onorevoli colleghi, non prendo la parola già per proporre alcuna attuale variazione alle disposizioni della legge che siamo chiamati a discutere, e che la nostra Commissione per le finanze ci propone di votare tal quale è in ogni sua parte. Me ne rattiene, non esagerata la restri-

zione di competenza in materia di imposte, che non saprei così estesa ammettere, ma la intempestività attesa l'urgenza della attuazione del bilancio dell'anno già in corso, e di cui già fu forza autorizzare il provvisorio esercizio, e men distorrebbero i dovuti riguardi alla assenza del ministro titolare per le finanze e presidente del Consiglio in alta missione per sì gravi e flagranti interessi del paese; ma la domando perchè la legge che ci è sottoposta, o piuttosto il bilancio che ci è proposto in coerenza di questa legge, contiene delle disposizioni che a parer mio non onorano la Legislatura dei nostri tempi e sono contrastate dalla pubblica opinione, e taluna è anche dichiarata inammissibile in avvenire, o almeno per un lungo avvenire, quantunque estremamente proficua per le finanze.

Uno degli articoli che a me pare sia necessario già fin d'ora ed in tutte le occasioni in certa maniera di stigmatizzare, è la massima stabilita della tassa sulle successioni senza riduzione dei debiti.

Questa disposizione è stata combattuta per la prima volta e dal Consiglio di Stato e dalle due Camere stesse che per tre anni l'anno esclusa dopo cognizione di causa, e, dirò anche, dalla modicità della maggioranza che l'ha poi approvata.

Due soli voti hanno deciso di essa; e certamente questa considerazione deve essere grave, ma v'ha di più: dove la maggioranza ha trionfato per questa disposizione inaspettata e contraddittoria alla legge precedente, si sono sentiti oratori di sommo merito e di somma eloquenza combatterne il principio, e poi cedere, attese le allegazioni continue e, secondo me, esagerate della necessità in cui si trovava il Governo e l'erario per riempire il vacuo dei suoi mezzi.

Cedevano magistrati, avvezzi a sostenere le massime antiche, ad un'allegazione dei bisogni dell'erario. Ma se l'erario deve impinguarsi, egli lo deve coi mezzi tratti dalla fortuna di tutti con quella eguaglianza che vuole lo Statuto; e dove è quest'eguaglianza quand'essa si fa dipendere dall'eventualità della mortalità più in una famiglia che in un'altra, più in un'epoca che in altra in presenza del colera? Tanto più poi, anche dopo votata la legge con sì piccola maggioranza, in presenza del colera che moltiplicava la mortalità nelle me-

desime famiglie in modo da renderle infelicitissime, e tanto più infelici per la tassa che avrebbero dovuto pagare senza deduzione di debiti.

Il non essersi dedotti i debiti mostra l'assurdità di questa disposizione, perchè ne nasce facilissimamente il caso in cui, verificato lo stato del patrimonio depurato dai debiti, non resta di che pagare la tassa, e questo tanto più nel caso in cui il colera moltiplica in pochi giorni la mortalità di quelle famiglie, per cui sarebbero esse interamente rovinate, e rovinata a segno che non vi sarebbe di che pagare la tassa.

Io potrei citare famiglie che vivono da lungo tempo di reddito, ed assai decorosamente, e che nello stato attuale delle cose, se la legge, invece di colpire il padre e dar luogo ad una tassa modica, come è quella tra padre e figlio, colpisce un altro membro della famiglia, dovrebbero pagare imposte tali, che assorbirebbero la totalità del patrimonio, e la famiglia rimarrebbe senza sostanze, e l'erario resterebbe deluso dello stesso suo sperato introito.

Io non ho potuto vedere senza dispiacere nell'istessa relazione della Commissione manifestarsi la speranza attuale di molto ingrossamento del prodotto di questa imposta senza deduzione di debiti.

Mi pare che in presenza appunto della moltiplicazione della mortalità sarebbe piuttosto da opinare e da desiderare che questo prodotto non fosse valutato nè apprezzato in vantaggio dell'erario stesso.

Oltre ciò debbo segnalare la continuazione dell'esistenza del lotto.

Questa istituzione è proclamata immorale da tutti i Governi, e contr'essa da molti e molti anni si è pur pronunciata l'opinione, non dirò della maggior parte della popolazione, che anzi l'apprezza e gusta, ma del Governo nostro stesso.

Nondimeno, benchè riconosciuta immorale, che è tutto dire, si lascia sussistere perchè rende.

Questa non è una ragione valevole.

L'erario si deve impinguare, lo so; ma ciò si deve fare, torno a dire, con eguaglianza e con moralità, ed il Governo, il paese non è, a mio parere, incomparabilmente povero quanto l'individuo il quale è depauperato così.

Il Governo deve crescere le imposte il meno possibile, ma, quando lo esigono le circostanze, nessuno glielo potrà contraddire, e non è mai povero sotto questo rapporto.

Io adunque insisto perchè nell'avvenire la Commissione di finanze si occupi principalmente di togliere quelle macchie che esistono nell'attuale legislazione.

PRESIDENTE. Il ministro reggente le finanze ha la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. L'onorevole senatore De Fornari, benchè abbia premesso che non occorre entrare in discussioni molto profonde relativamente al progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo, stante che è già troppo inoltrato l'esercizio, e si correrebbe il pericolo di rinnovare il provvisorio, tuttavia non mancò di fare due gravi appunti, tanto alla Commissione, quanto al Ministero, perchè si tollerano ancora nei prodotti dello Stato alcuni proventi, i quali sono macchiati dell'impronta di immoralità e di ingiustizia. Accusa fra le altre cose una disposizione della legge, da poco tempo sancita, sulla tassa delle successioni, non che l'istituzione del regio lotto.

In quanto alla prima, io credo di poter declinare ogni risposta ai suoi argomenti, perchè non è opportuna l'occasione. Fu saviamente accettato dall'una e dall'altra parte del Parlamento di sfuggire, nell'occasione dei bilanci, una discussione

seria sulle leggi organiche, tanto meno poi di alterarle; giacchè se si ammettesse questo sistema ci condurrebbe ad un disordine totale del sistema legislativo ed amministrativo.

Ora le osservazioni che l'onorevole senatore De Fornari fece contro una disposizione della legge organica sulle successioni non possono assolutamente aver sede in questa discussione. Mi limiterò unicamente ad osservare, contro alle gravi considerazioni che egli mosse, che, se dovesse prevalere il suo principio, per essere conseguente e logico, come lo è generalmente l'onorevole senatore De Fornari, bisognerebbe togliere da tutte le imposte questo stesso principio, giacchè credo che non vi sia imposta, nè diretta nè indiretta, la quale non pecchi di questo da lui considerato difetto; e se il Governo, tuttavolta che si tratta di riscuotere un'imposta, dovesse fare il conto ai singoli contribuenti dei loro debiti, io credo che verrebbe di assai ridotto annualmente il prodotto preventivo che è approssimativamente calcolato nel bilancio. Ma non insisto per non cadere nello stesso inconveniente in cui cadde l'onorevole senatore De Fornari in questo argomento.

In quanto al lotto non v'ha dubbio che il Governo, il paese, tutte le persone insomma oneste, che desiderano che sia tolta ogni occasione al giuoco, fonte di tanti vizi, desiderano l'abolizione di questa istituzione.

Ma le considerazioni finanziarie assai gravi hanno finora impedito che venisse presa una radicale misura onde togliere affatto i prodotti del lotto dal bilancio attivo. Ciò non ostante il Governo prosegue in quella via, da parecchi anni aperta, di diminuire l'occasione del giuoco del lotto di mano in mano che cessano alcuni esercizi locali, ed ha preso l'impegno che, appena le nostre condizioni finanziarie possano permettere la abolizione di questo prodotto, lo farà senza dubbio, e lo farà avanti qualsiasi riduzione del bilancio attivo.

Però mi si permetta una considerazione (e con questa non è mia intenzione di difendere il Governo che presta in certo modo occasione al giuoco). Io tengo per fermo che col togliere l'istituzione del regio lotto non si estirperà certamente la passione del giuoco.

Per poter giungere a tanto ci vogliono ben altre misure, ci vogliono ben altre leggi, ben altri consigli. Avantitutto è bisogno, per mezzo dell'educazione e dell'istruzione, di moralizzare, di illuminare i popoli, di far toccare loro con mano che corrono un'alea in cui la perdita è quasi certa ed il guadagno assai difficile; di far toccar loro con mano come colui che si avveza al giuoco può benissimo aver eccellenti principi nel resto, ma poco per volta questa passione lo trascinerà ad un estremo dal quale abborre sicuramente il solo pensiero.

Dunque con ciò voglio osservare che, quantunque sia dovere del Governo di togliere per quanto sta in lui ogni occasione al vizio (ed è un'occasione il giuoco del lotto), tuttavia io credo che non basterà il toglierlo, ma bisognerà prendere delle misure preventive di ben altra natura di queste, se si vuole veramente dominare la passione del giuoco, che pur troppo si estende ogni giorno di più.

Non avendo l'onorevole senatore De Fornari fatto altri appunti nè altre considerazioni riguardo al bilancio attivo, io per ora mi limito alle considerazioni che ebbi l'onore di esporvi.

PRESIDENTE. Non domandandosi più la parola metterò ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Prego i signori segretari di dar lettura delle varie categorie di cui si compone il bilancio attivo.

Invito quindi i signori senatori che avessero qualche osservazione a fare di volerla fare di mano in mano che le categorie saranno lette.

QUARELLI, segretario, dà lettura delle categorie. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 305.)

PRESIDENTE. Non essendosi fatte osservazioni sulle categorie, metterò ora ai voti gli articoli del progetto di legge:

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad esigere le entrate tolte ordinarie e straordinarie presunte nel bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1856, secondo la ripartizione ed in conformità delle leggi e tariffe in vigore. »

(È approvato.)

« Art. 2. A cominciare dal 1856 l'imposta sui fabbricati nelle provincie di terraferma sarà, come nell'isola di Sardegna, soggetta ai due centesimi di sussidio. »

(È approvato.)

« Art. 3. I centesimi addizionali per la riscossione delle imposte dirette sono conservati nella proporzione di 4 per lira. »

(È approvato.)

« Art. 4. Nessun'altra imposta diretta od indiretta di qualsiasi natura potrà percepirsi a favore dello Stato, la quale non sia autorizzata colla presente o con altra legge che venga in avvenire sancita. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nulla resta innovato quanto alle esazioni dei diritti debitamente autorizzati per conto delle divisioni, provincie, comuni, corpi morali o particolari.

« Tuttavia per l'anno 1856 le sovrimposte divisionali, provinciali, comunali da ripartirsi in aumento alle tasse patenti, personale e mobiliare, giusta l'articolo 53 della legge 28 aprile 1855, non potranno nei singoli comuni superare la metà, ossia la proporzione del 50 per cento delle tasse medesime.

« Ogni eccedenza sarà portata in aumento alla proporzione che nel riparto cade a carico della contribuzione prediale sui beni rurali e sui fabbricati. »

(È approvato.)

« Art. 6. In tutti i casi in cui, all'epoca della formazione dei ruoli delle contribuzioni soggette alle sovrimposte divisionali, provinciali e comunali, alcuni dei bilanci delle divisioni e dei comuni non siano pur anco approvati, le relative sovrimposte saranno ripartite, giusta le norme dell'articolo precedente, sui risultati dei bilanci dell'anno antecedente, salvo il compenso nel riparto dell'anno successivo. »

(È approvato.)

« Art. 7. L'alienazione delle azioni della ferrovia di Novara, di proprietà dello Stato, autorizzata coll'articolo 6 della legge 20 luglio 1854, potrà effettuarsi dal ministro di finanze anche col mezzo di trattative private. »

(È approvato.)

Ora si procederà allo squittinio segreto.

Dopo lo squittinio di questa legge si passerà alla discussione dell'altro progetto di legge, posto all'ordine del giorno, per disposizioni sulle paghe e pensioni di riposo degli ufficiali del corpo sanitario militare.

(Il segretario Pallavicino-Mossi fa l'appello nominale.)
Il risultamento della votazione è il seguente:

Votanti	60
Voti favorevoli	57
Voti costrari	3

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI SULLE PAGHE E PENSIONI DI RIPOSO DEL CORPO SANITARIO MILITARE.

PRESIDENTE. Si procede alla discussione del progetto relativo alle paghe e pensioni di riposo del corpo sanitario militare. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 617 e 622.)

Do lettura del progetto di legge. (Vedi *infra*)

È aperta la discussione generale su questo progetto.

DURANDO, ministro della guerra e marina. Prima che il Senato entri nella discussione degli articoli di questo progetto di legge, io credo mio debito di fare una brevissima esposizione dei motivi che m'indussero a presentare il medesimo progetto e delle varie fasi che dovette subire prima di venire alla discussione del Senato.

Poco dopo la partenza della spedizione del corpo d'esercito d'Oriente, l'amministrazione dovette riconoscere le gravi difficoltà in cui versava per tenere a numero il corpo sanitario; difficoltà le quali sono di grande importanza in tempo di guerra, ma lo sono di un'importanza massima, quando si tratta di una guerra e di guerra così lontana ed esposta a tante peripezie come lo fu veramente la guerra d'Oriente.

Poco dopo, come il Senato ben sa, imperversò quella malattia micidiale, e allora si raddoppiarono le difficoltà. Per un lato il corpo sanitario stentava ad avere allievi, per l'altro diminuiva il numero dei medici per gli effetti della guerra e delle malattie.

Ben può immaginarsi il Senato quale responsabilità cadeva allora sul ministro della guerra, se egli non avesse preso pronti ed efficaci provvedimenti. Tuttavia il Parlamento era assente ed io non poteva ritardare più oltre a porre rimedio ad uno stato di cose tale che, se non comprometteva intieramente il servizio, certo lo lasciava in grandissima sofferenza. Quindi, chiamato a consiglio l'egregio nostro collega il senatore Riberi ed egli stesso anzi avendo già presa l'iniziativa a tale riguardo, si convenne sul principio su cui poteva basarmi per migliorare la sorte del corpo sanitario, per accertarne il servizio, e quindi portare un pronto rimedio ai mali che già esistevano e a quelli che con ragione temeva per l'avvenire. L'egregio nostro collega, che è pur presidente del Consiglio di sanità, ebbe a farmi una esposizione dotta e ragionata in data 9 agosto 1855 in cui espone quali siano le condizioni morali e materiali del corpo sanitario, e ne propone i rimedi.

Essenzialmente l'idea dell'onorevole presidente del Consiglio sanitario militare era quella di pareggiare nei vantaggi morali e materiali il corpo sanitario alle armi speciali e segnatamente al Genio militare.

Tutta questa esposizione tende a provare, anzi manifesta le sue maraviglie, come si sia potuto sostenere finora il corpo sanitario nello stato di inferiorità morale e materiale in cui si trova rispetto agli altri corpi speciali. Una gran parte di quei ragionamenti egli ha ripetuto nello scritto che venne poi distribuito al Senato, e per conseguenza mi dispenso di leggerlo, avendo qui svolto con maggior dottrina tutte le ragioni che aveva, come capo del corpo sanitario, espote in modo ufficiale al Ministero.

Trovatomi a fronte di questo progetto, io ho dovuto esaminare se vi era altro modo più semplice di provvedere a quelle deficienze del corpo sanitario. Vero è che avrei potuto rivolgermi al sistema belgico, alle paghe straordinarie, ed anche al sistema francese che parte da altre basi. Tuttavia,

dico il vero, mi pare che andare a cercare fuori del paese una base per migliorare queste condizioni del corpo sanitario militare era dar luogo a lagnanze, a confronti odiosi, e gettarsi in altre difficoltà ancor più gravi. Mi parve che l'idea più semplice era la migliore, che il principio più naturale da cui doveva partire era quello di secondare le aspirazioni dei membri del corpo sanitario, che tendevano ad essere pareggiati alle altre armi speciali. Io dissi, pareggiandolo alle altre armi speciali: diamogli le paghe delle armi speciali, e nello stesso tempo proponiamo in fatto di pensioni lo stesso regime cui vanno soggette le armi speciali, le stesse discipline. In certo modo il Governo diceva al corpo sanitario: io miglioro la vostra posizione, vi aumento le paghe, vi darò la pensione del grado superiore, ma voi allo stesso tempo presterete maggiore servizio, ci darete un prolungo maggiore nel termine del servizio, perchè, se siete pareggiati alle armi speciali per le due basi della paga, dell'aumento di pensioni col grado superiore, siatelo anche nella durata del servizio. Tale progetto fu dunque compilato su queste basi. L'esimio nostro collega senatore Riberi, a cui fu comunicato officiosamente dal Ministero, non avversò il progetto in se stesso, anzi non esitò ad approvarlo in coscienza, giacchè l'idea era così semplice; egli lo aveva già studiato, ne aveva fatto l'oggetto di un attento esame: non pareva insomma incontrare per sua parte alcuna difficoltà.

Quando poi venne stampato, come accade sempre in circostanze analoghe, si scrutano più minutamente le disposizioni, ciascuno ne fa tutte le possibili applicazioni; sorgono delle individualità, delle classi che hanno certe posizioni già acquistate, che si trovano forse alquanto lese da qualche disposizione generale; ne conseguono le lagnanze; e ciò fa sì che il progetto, che a prima vista sembrava perfetto, diventa soggetto di censure più o meno acerbe e fondate.

Effettivamente il Consiglio sanitario, per mezzo dell'esimio nostro collega mi rappresentò che, malgrado che il principio della legge fosse buono ed accettabile, vi erano però alcune mende, che egli analizza e riproduce quasi integralmente nello scritto citato e distribuito al Senato.

Io tenni pur conto di queste osservazioni, ed allorchè fu sottomesso questo progetto di legge all'esame della Commissione della Camera dei deputati ne feci oggetto di comunicazione particolare alla Commissione, affinchè vedesse se fosse ancora il caso d'introdurre qualche modificazione nel senso che aveva insinuato l'onorevole presidente del Consiglio sanitario. Tuttavia debbo dire che queste modificazioni, le quali veramente in apparenza non erano importanti, in sostanza intaccavano però l'economia della legge, la quale poggia unicamente su quel principio semplice delle pensioni e delle paghe del Genio militare. Ammetteva qualche eccezione; ammetteva, non dirò qualche privilegio, ma qualche favore per alcune classi speciali: cosicchè realmente l'economia della legge era falsata; e la Commissione che doveva esaminare questo progetto indietreggiò davanti alle difficoltà che ne sorgerebbero necessariamente qualora in faccia a questo semplice progetto, base di pareggiamento alle armi speciali, si introducessero degli altri favori, delle altre eccezioni, le quali racchiudevano il germe di altre eccezioni e di altri favori, e quindi accrescevano difficoltà a difficoltà.

Io, che era pur convinto di questa verità, non insistetti; cosicchè la Commissione della Camera dei deputati approvò il principio del progetto, facendovi soltanto qualche aggiunta relativamente alle paghe ed alla gerarchia. Essa credette che era conveniente introdurre nel progetto di legge la tabella delle paghe quali erano stabilite dal decreto di ottobre del

1855; e per naturale conseguenza dovette pure introdursi quella gerarchia che avete veduto e quindi l'assimilazione dei gradi.

Dalà ne venne che il progetto primitivo del Ministero fu conservato nel suo principio fondamentale, ma vi si fece qualche aggiunta per ciò che riguarda la parte di gerarchia e la parte di assimilazione; quantunque queste gerarchie e queste assimilazioni fossero identiche a quelle che il decreto reale aveva sancito in forza delle attribuzioni che gli danno la legge sulle pensioni militari, la legge sullo stato degli ufficiali, per le quali il Governo ha facoltà di determinare l'assimilazione dei differenti corpi civili per ciò che riguarda il loro pareggiamento agli ordini militari.

Adunque ciò che era nel decreto dell'ottobre 1855 fu trapiantato interamente nella legge per ciò che riguarda le paghe e l'assimilazione del grado.

Tuttavia accadde un'omissione. Ora spiegherò come questa omissione avveniva, la quale forma oggetto dell'appunto più grave che l'onorevole nostro collega il senatore Riberi muove a questo progetto di legge.

Nel decreto del 1855 che stabilisce queste assimilazioni era detto che, dopo 10 anni di grado, il capo del Consiglio sanitario militare avrebbe diritto al grado superiore, cioè a quello di maggior generale, e l'ispettore al grado superiore, cioè a quello di colonnello.

La Commissione della Camera dei deputati che esaminò il progetto di legge copiò egualmente questa disposizione e l'introdusse nella legge in forma di postilla alla tabella.

Se l'ufficio centrale ha la relazione della Commissione della Camera dei deputati, troverà che alla tabella B, dopo le parole *presidente del Consiglio colonnello*, ecc., sono registrate queste parole, le quali non sono che la copia del decreto organico: « dopo dieci anni di servizio effettivo e non interrotto nella stessa qualità, hanno ragione all'aumento nel grado di assimilazione, il presidente al grado di maggior generale, l'ispettore al grado di colonnello. »

Questo stava in via di postilla a questa tabella, la quale però, quantunque postilla, non ha sicuramente forza di legge se non votata ed accettata dalla Camera e dal Senato.

Ora accadde che (e qui io debbo fare una specie di confessione ingenua, ma che la forza delle cose mi porta a fare), accadde, dico, che questo progetto di legge incontrò, come non ignora il Senato, una resistenza assai viva nell'altro ramo del Parlamento. Quando si giunse ad adottare questa postilla, essa non fu letta, per inavvertenza fu omissa. Io mi accorsi della omissione, ma non reclamai, perchè non voll'aggiungere difficoltà: la discussione era già alquanto viva e io che temeva dell'esito della legge, non voleva suscitare un altro impiccio. Ecco francamente come andò la cosa.

La Commissione della Camera dei deputati, la quale pure conosceva quanto io le difficoltà che la legge incontrava, tacque essa pure, tatehè questa postilla fu dimenticata.

Tale è la storia di questa disposizione, contro cui l'onorevole nostro collega ha mosso lagnanza.

Ma il male non è grave ed ha un rimedio facile.

Io ho dovuto accorgermi nella discussione di questa legge che essa chiamava naturalmente un altro progetto di legge, cioè quello che stabilisse meglio l'ammissione al corpo sanitario militare, le condizioni della medesima, le condizioni dell'avanzamento, quello che propriamente si dice una legge sull'avanzamento, cosicchè non diedi molta importanza a questa omissione per cui rimaneva limitata la gerarchia del corpo sanitario al grado di colonnello, perchè in mia mente diceva: ci rimiederò più tardi; e tanto è vero, che già ho

fatto compilare un progetto di legge d'avanzamento nel corpo sanitario e spero che avrò l'onore di presentarlo al Senato forse in questa Sessione; non sono ben certo se potrà essere presentato in tempo per essere discusso, perchè il progetto, quantunque già redatto, abbisogna ancora di essere meglio studiato e maturato; ma ad ogni modo lo presenterò e vi introdurrò appunto quella certa disposizione relativamente a quella limitazione d'assimilazione al grado di colonnello, contro cui è insorto il nostro collega senatore Riberi.

Se il Senato crederà che sia giusto che in un corpo sanitario di questa importanza vi sia a capo una persona il cui grado possa essere assimilato a quello di maggior generale, per certo non sarà mai per parte mia che troverà opposizione, qualora a me toccasse la parte di sostenere la discussione.

Ben vede il Senato che questa difficoltà non può essere tale da far rigettare la legge e in parte risponde ad uno dei desiderii che l'onorevole senatore Riberi ha manifestato, quello cioè che il Senato ecciti il Ministero alla presentazione di un progetto di legge sull'avanzamento del corpo sanitario militare, progetto, dico, il quale avrò l'onore di presentare.

Passa poi l'onorevole senatore Riberi a fare alcuni appunti su certe anomalie, su certe disposizioni, a parer suo, inopportune per ciò che riguarda i medici di reggimento.

A tenore del progetto di legge, questi medici di reggimento, per ottenere la pensione, dovrebbero fare pur essi il loro corso sino a 30 anni. Il senatore Riberi osserva che quest'età sembra troppo avanzata, ed è verissimo per ciò che riguarda a quei medici militari i quali fossero veramente chiamati in guerra od anche nel servizio dei reggimenti, il quale richiede una vita più laboriosa; ma, in se stessa considerata la cosa, io non credo che possa trarre così gravi inconvenienti, mentre il Governo ha certi posti, ha certe cariche meno faticose e meno laboriose; alle quali chiamerà certamente quei medici di reggimento i quali si trovassero in età già avanzata o colpiti da qualche infermità da impedire che possano più essere altrimenti applicati.

Ma non è ciò solamente che m'induce a pregare il Senato di passar oltre a questo appunto; quello che m'induce si è che, se noi facciamo un'eccezione a questa classe di medici, l'economia della legge è sconvolta, ed entriamo assolutamente nella via dei favori e delle eccezioni. Se noi facciamo qualche favore per questa classe, la quale è assimilata al grado di capitano, non senza ragione quelli che hanno un grado simile nelle armi speciali potranno forse trovare che loro si fa una posizione inferiore, e che sono meno avvantaggiati.

Accade, o signori, a questo progetto di legge ciò che accade a tutti i progetti di legge, i quali contengono disposizioni che cadono su corpi già costituiti e retti da norme antiche.

Le riforme che in essi si cercano d'introdurre intaccano sovente alcune posizioni individuali, alle quali, per quanto sieno giuste le basi della legge, essa sembra pur sempre ingiusta e difettosa, se essa non abbraccia e soddisfa a tutte le eventualità che possano loro riuscire vantaggiose; ma questo avverrà di tutti questi progetti di legge, ed è impossibile, io ripeto, di fare un progetto di legge sulle pensioni, il quale soddisfi assolutamente a tutti i bisogni, preveda tutti i casi possibili, e sia scevro di difetti. Vi sarà sempre qualche individualità non soddisfatta; ma io credo che il Governo non mancherà mai di mezzi, qualora si presentino questi casi speciali, da poter compensar coloro che in forza di disposizioni generali è necessario possano essere rimasti sotto qualche aspetto avvantaggiati.

In quanto poi all'ultima osservazione che egli fa relativamente alla giustizia di conservare il diritto di giubilazione a 18 anni, come è imposto dal progetto di legge, a suo tempo io pregherò il Senato di volerlo pure approvare, siccome porta il progetto, quantunque la Commissione, senza volerlo affatto rigettare, abbia dimostrato una tal quale ripugnanza nell'ammetterlo.

Queste sono le ragioni che io ho creduto conveniente di esporre al Senato affinché possa portare un giudizio esatto su questo progetto di legge. Non occorre poi che dica quanta importanza io annetta a questo progetto. Io ho provveduto, sulla mia responsabilità, in tempi pericolosi al servizio sanitario dell'armata, in tempi di guerra, in tempi in cui non vi era nessun apparecchio, nè apparenza di pace; dunque mal mi siederebbe che io non difendessi con un certo calore questo progetto di legge, ora che le circostanze sono più favorevoli. Egli è ben evidente che il Governo non deve solo pensare a provvedere quando vi è pericolo; ma ci bisogna che provveda anche per tutti i casi futuri. Quindi io non posso a meno di raccomandare caldamente al Senato l'approvazione di questa legge. Riconosco pur io che vi è qualche menda, vi son difetti, alcuni dei quali io credo spariranno col progetto di legge che avrò l'onore di presentare sull'avanzamento del corpo sanitario. In quanto agli altri io non potrei prendere un impegno positivo; ma l'esperienza ci insegnerà se sia il caso di riproporre in tempo più o meno lontano alcun provvedimento, il quale possa temperare la severità di certi casi a cui non provvede forse sufficientemente il presente progetto. Aggiungerò per ultimo che si trovano attualmente nell'armata non pochi ufficiali, per cui converrà che in tempo, forse non molto lontano, io ricorra al Parlamento per provvedere. Parlo di quegli ufficiali i quali entrarono già in età avanzata nell'armata, e che non hanno ancora raggiunto il tempo per ottenere la pensione, e bisognerà che io vi pensi, e sarà forse allora il caso di studiare che se vi è qualche classe che possa aver sofferto molto da questo progetto, ed a cui il Governo per altri mezzi non abbia potuto provvedere, possa allora essere compresa in quelle disposizioni legislative, le quali, io credo, sarò forzato a presentare per regolarizzare la posizione di questi ufficiali, che per età e per altri motivi non si possono richiamare in servizio effettivo, e che pure devono lasciare questo loro stato d'aspettativa, come una condizione di cose assolutamente anormale.

E quando sarà il caso di provvedere a questi, allora credo che verrà forse anche il caso di correggere le mende che, l'esperienza indicherebbe esistere in questo progetto. Per ora mi limito a questa osservazione: prenderò forse la parola all'articolo 5 nel caso che la Commissione non credesse conveniente di approvarlo; spero per altro che vorrà desistere dalla sua opposizione a fronte delle osservazioni che avrò l'onore di sottoporre in favore di questo articolo.

LA MARMORA, relatore. Io sarò brevissimo, perchè quello che si poteva dire in risposta all'opuscolo del presidente del Consiglio sanitario, l'ha detto quasi tutto il signor ministro, cosicchè l'ufficio centrale non si può occupare di questo.

Dal rapporto dell'ufficio medesimo si vede chiaro che la legge è stata adottata quasi tutta generalmente, e che nessun articolo, quantunque vi fosse stato qualche cosa a dire su vari di essi, è stato tolto; solo vi si è espresso il desiderio di veder cancellato l'articolo 5, perchè questo, in certo qual modo, ha un effetto retroattivo su dei diritti acquistati da ufficiali sanitari, i quali sono entrati nel servizio coll'idea di poter avere il loro ritiro a quel tal tempo, ed ora questo articolo toglie loro questa prospettiva.

Io non capisco come il signor ministro insista a voler conservare quest'articolo, il quale è di poca entità in se stesso, ma ha, come dissi, un certo sentore di una legge retroattiva, che almeno dispiace a tutti i membri dell'ufficio centrale.

Perciò l'ufficio centrale sarebbe disposto sempre a mantenere la radiazione del medesimo.

GONNET. Je demande la parole pour faire quelques observations relativement à l'article 5. Dans cet article où vous admettez que les médecins militaires qui ont dépassé 18 ans de service...

PRESIDENTE. Il vaut mieux attendre pour faire vos observations que la discussion porte sur cet article 5.

GONNET. C'est juste.

LA MARMORA, relatore. L'ufficio centrale non ha altre osservazioni a fare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Se non si domanda più la parola sulla discussione generale, ne metterò ai voti la chiusura.

Chi vuol chiudere la discussione generale si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. La gerarchia e l'assimilazione ai gradi militari degli ufficiali del corpo sanitario militare di terra e di mare, sono determinate dalla tabella annessa alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. A partire dal primo ottobre 1855 è assegnato al personale del Consiglio superiore sanitario militare, ed a tutti gli ufficiali sanitari militari, l'annua paga stabilita dalla tabella suddetta. »

(È approvato.)

« Art. 3. Gli ufficiali sanitari militari avranno diritto da quindi innanzi alla giubilazione per anzianità di servizio:

A) Dopo trent'anni di servizio, i membri del Consiglio superiore militare sanitario, i medici divisionali, ed i medici di reggimento;

B) Dopo venticinque anni di servizio, i medici di battaglia e i medici aggiunti. »

(È approvato.)

« Art. 4. Essi hanno diritto alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore a quello militare a cui sono assimilati, a senso di quanto è stabilito per i militari dei quali è cenno all'articolo 12 della legge 27 giugno 1850, purché trattandosi di giubilazione per anzianità, contino due anni di servizio nel grado loro, o vent'anni di permanenza nel corpo militare sanitario. »

(È approvato.)

« Art. 5. Gli ufficiali sanitari militari che alla promulgazione della presente legge già abbiano oltrepassati i 18 anni di servizio effettivo, avranno diritto alla giubilazione, giusta le norme in vigore, al termine di vent'anni, purché ne facciano regolare domanda entro l'anno successivo al ventesimo. »

La parola spetta al senatore Gonnet.

GONNET. J'ajouterai quelques réflexions à celles qui ont été faites par l'honorable rapporteur du bureau central; les membres du bureau central n'ont pas su comprendre pourquoi le ministre était parti de 18 ans de service effectif, plutôt que de 17 ou de 16 ans. Cet article n'est pas raisonné, et dans ce cas il vaut mieux le retrancher.

Voyons, messieurs, quel mal nous causerons aux docteurs par l'élimination de cet article. Ils seront traités comme le veut la loi, si elle est adoptée, c'est-à-dire que s'ils sont médecins de régiments, ils auront droit à la retraite après trente ans de service, et après vingt-cinq ans s'ils sont médecins de bataillon; mais nous savons que par la loi des pensions ils ont aussi droit à la réforme après un certain

nombre d'années de service, si leur santé est détériorée; or, par le parallèle que nous avons établi, nous avons trouvé que après 20 ans de service ils auraient peu à souffrir de l'élimination des dispositions du projet de loi actuel en ce qui concerne la réforme, et en conséquence nous avons demandé le rejet de l'article 5. Du reste, messieurs, comme on parle sans cesse de l'abus des pensions, nous avons pensé qu'un des moyens de diminuer cet abus et de réaliser ainsi quelques économies, consistait dans l'adoption de la mesure que nous vous proposons de prendre relativement à cet article 5.

DURANDO, ministro della guerra e marina. L'onorevole relatore dell'ufficio centrale, e dopo lui l'onorevole senatore Gonnet hanno opposto a questa disposizione alcune considerazioni, in parte tratte quasi da un principio legale e in parte da considerazioni di equità.

Se mal non ho afferrato il pensiero dell'onorevole relatore pare che egli oppugni l'articolo perchè avrebbe un effetto retroattivo. Ma propriamente, io dico, ha un effetto retroattivo per coloro i quali avrebbero già compiuti i 18 anni; per questo non vi è dubbio; è questa una disposizione di equità.

Io non posso ammettere che il tempo che è necessario ad un individuo per ottenere la pensione, sia fissato in maniera invariabile. Io credo che il Governo può in ogni tempo variare le condizioni di cui ha d'uopo un funzionario pubblico per acquistar diritto alla pensione.

Credo che è sommamente pericoloso questo principio che non si possa in ciò dare alle disposizioni esistenti quelle variazioni reputate necessarie, perchè in certa maniera questa massima vincolerebbe il Parlamento a non portar mai alcun miglioramento nelle pensioni.

Non solo lo credo pericoloso, ma dirò di più che è contraddittorio con alcuni provvedimenti che si sono già presi in questa materia, cioè quello delle ritenenze e quello della tassa. Per quanto mi ricordo, nessuno è mai venuto a dire quando si discutevano queste leggi: ma le pensioni sono diritti acquistati, nessuno il può intaccare.

Lo Stato debbe essere libero in questa materia; l'individuo deve seguire le sorti e le condizioni che gli vengono fatte dalle esigenze generali del pubblico servizio.

Il motivo poi perchè si determinò piuttosto ad anni 18 che a 10, a 15, è il seguente.

Ammesso come ho detto che il Governo possa variare questa condizione del tempo per ottenere la pensione dal lato del diritto, credo che nessuno possa lagnarsi. Ma vi sono certe ragioni di convenienza che il legislatore deve prendere in considerazione.

Ora, un funzionario, un medico militare il quale ha già raggiunto 18 anni, il quale vedeva prossimamente il giorno in cui usciva dal servizio, è molto probabile che avesse fatto un piano nuovo di vita; forse anche delle spese in vista di convenienze domestiche o per altri motivi. Sembra dunque conveniente che il legislatore, fermo stando il suo diritto che ha di variare il tempo per ottenere la pensione, apporti un certo qual temperamento a quei tali su cui pesa maggiormente questo cambiamento.

Ecco perchè si è stabilito all'età di 18 anni l'autorizzazione di conservar il diritto già acquistato, ossia il diritto di optare fra l'antico sistema per le pensioni ed il recente. Questo è il motivo principale.

Ho già avuto l'onore di dire, quando presi la parola nella discussione generale, che vi è un numero considerevole di ufficiali, in seguito alla guerra del 1848, i quali realmente meritano di essere presi in considerazione, e sono di coloro i quali entrarono in un'età già inoltrata nel servizio,

Tuttavia in quanto al corpo sanitario stando ai dati che posseggo, non credo poi che sia così grande il numero di quelli che possano essere alquanto gravati dal limitare l'opposizione della pensione ai 18 anni.

Al Governo non mancano mezzi legislativi, e altri, come ho già avuto l'onore di dire, di poter provvedere a molti di essi; ma dico che, qualora nel passaggio che forse dovrebbe fare dal piede di pace al piede di guerra, in cui sarà necessario provvedere ai bisogni individuali di alcuni medici militari, qualora si fosse riconosciuto che veramente arrechi grave detrimento ad alcuno di essi, il Governo provvederà coi mezzi che ha: qualora poi non bastassero, e ne nascerà il caso, chiederà nuovi provvedimenti legislativi. Quindi mi pare che, dopo queste spiegazioni, le quali non so se siano riuscite a convincere la Commissione, sia manifesta la convenienza di questa disposizione, che chiamerò paterna, non considerata dal lato del diritto, ma da quello dell'equità, perciò pregherei la Commissione di aderire all'ammissione di quest'articolo.

MORIS. Non posso addurre argomenti oltre a quelli allegati dall'onorevole ministro della guerra; ma sul riflesso che gli ufficiali sanitari contemplati dall'articolo 5 sono prossimi, secondo la legge vigente, a conseguire le loro pensioni di riposo, e che possono perciò già avere preso le loro deliberazioni, e sul riflesso eziandio che, sono soltanto 12 o 13 nel caso accennato dal detto articolo 5, io fo voti, perchè il Senato voglia adottarlo.

CANTÙ. Io credo inutile di addurre maggiori argomenti per provare la giustizia, l'opportunità e la paternità di questo articolo 5, a fronte massime di ciò che, già si disse dall'onorevole ministro della guerra; tuttavia mi permetta il Senato di aggiungere un'altra considerazione, la quale si fonda su ciò che, alcuni di questi ufficiali sanitari contemplati nell'articolo 5, oltre di trovarsi già in un'età assai avanzata, sono anche nel tempo stesso scadenti di salute, sicchè, sia per questa considerazione, sia anche per quelle che, già sono state dette dal ministro della guerra, è giustizia e grande giustizia il mantenere l'articolo 5; onde io spero che, l'ufficio centrale prenderà in benigno riguardo queste osservazioni.

LA MARMORA, relatore. In verità non capisco questa cosa. Il proponente parla di paternità, mentre che l'ufficio propone la cancellazione dell'articolo precisamente in favore degli'individui. Io credo che non c'intendiamo. Noi altri proponiamo la radiazione dell'articolo perchè crediamo che ha un effetto retroattivo e per conseguenza che è dannoso: e poi ci si parla di paternità per conservare l'articolo!

Io credo che, non dieci persone, ma quattro o cinque individui, da quanto ho potuto sentire, sono quelli che saranno compresi in quest'articolo; dunque io non vedo il perchè si conserva un articolo il quale ha questo difetto, che è di dare un effetto retroattivo alla legge. E la parola paternità non so da dove ci entri per conservarlo.

Io persisto adunque a proporre la soppressione di questo articolo.

CANTÙ. Ebbi a dire esservi paternità a conservar questo articolo, inquantochè, trattandosi di individui che sono già di età avanzata e scadenti in salute, mi pare, ripeto, esservi vera paternità a lasciar loro la scelta di domandare la giubilazione, al termine di venti anni, sempre quando essi, alla promulgazione della presente legge, abbiano oltrepassato già i 18 anni di servizio effettivo, giusta le norme in vigore, e ne facciano regolare domanda entro l'anno successivo al ventesimo.

JACQUENOD. J'aurai l'honneur d'ajouter une seule observation, qui me paraît péremptoire.

Les officiers sanitaires, qui ont déjà accompli le temps de service exigé par la loi actuellement en vigueur pour être admis à la retraite, ont un droit acquis, dont ils ne sont point privés par la loi en discussion. Si on portait atteinte à ce droit, on donnerait à la présente loi un effet rétroactif, et il n'en est nullement question; mais les officiers sanitaires, qui n'ont pas accompli le temps de service prescrit pour pouvoir obtenir la pension de retraite, n'ont encore aucun droit acquis. Ils sont entrés au service sous une législation qui établissait certaines conditions pour la retraite, mais ces conditions ne constituent aucun engagement de la part du législateur, sauf relativement à ceux qui les ont entièrement accomplies. Pour tous les autres, la loi, par des motifs d'intérêt public, peut varier, étendre ou restreindre ces conditions. On en trouve la preuve dans des lois votées en 1852 par les Chambres, telles que celles relatives aux pensions militaires et à la retenue sur les appointements, sans que personne ait pu invoquer le principe des droits acquis.

Cela posé, tous ceux qui n'ont pas encore droit à la retraite seront saisis par la loi en discussion; ils ne pourront obtenir la pension qu'après avoir fait les années de service, déterminées dans les deux articles, que le Sénat vient de voter.

Donc, la suppression de l'article cinq n'apporterait aucun bénéfice, aucun avantage quelconque à ceux qui ont, seulement, cinq, dix, ou quinze ans de service, et elle priverait ceux qui servent depuis plus de 18 ans de la faveur que cet article leur accorde. Cet article est, évidemment, une disposition transitoire, basés sur des raisons d'équité et de convenance, pour adoucir le passage de la loi ancienne à la loi nouvelle. Le bureau central se proposait de favoriser les officiers sanitaires, en le supprimant; mais, puis qu'il est démontré que cette suppression, loin de leur procurer aucun avantage, priverait au contraire ceux qui ont dix huit ans de service du bénéfice que l'article cinq leur accorde, j'espère que le Sénat voudra bien lui donner son vote favorable.

LA MARMORA, relatore. Il ministro della guerra ci ha detto testè, riguardo alla fissazione del numero, che poco importava 18 piuttosto che 17, piuttosto che 15. In tal caso io non capisco il perchè s'insista per un articolo il quale importa un numero d'anni fissato quasi a capriccio. Vorrei avere la ragione perchè lo ha voluto tenere a 18, mentrechè io lo proporrei a 13 o a 16. Io vedo in quest'articolo qualche cosa di vago, qualche cosa d'insolito, ed ecco perchè io respingo.

In quanto poi all'assimilazione, dal momento che si ha voluto avere l'assimilazione ai gradi delle armi speciali, io non vedo perchè non si dovrebbero assimilare nello stesso modo le pensioni, e neppur vedo perchè si debbano cercare disposizioni speciali per il corpo sanitario.

PRESIDENTE. Io credo che il Senato si terrà per abbastanza illuminato su questo proposito, e allora io metterò ai voti l'articolo 5.

(È approvato.)

« Art. 6. È derogato al disposto delle leggi sulle pensioni militari del 27 giugno 1850, e 20 giugno 1851, in quanto è contrario alla presente legge. »

(È approvato.)

Ora rimane la tabella che ho pur l'onore di leggere. (Vedi vol. Documenti, pag. 623.)

Chi approva la tabella voglia sorgere.

(È approvata.)

Prima di passare allo squittinio segreto riguardo a questa legge, debbo far presente al Senato come ieri sia stato presentato il progetto di legge per autorizzazione di un prestito

TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1856

alla Cassa ecclesiastica, progetto che il Senato ha dichiarato d'urgenza.

Io veramente avevo pensato che esso, sia per la natura sua, sia anche in vista dell'urgenza deliberata, si avesse a rimandare alla Commissione di finanza, la quale più prontamente avrebbe potuto dargli corso; ma, siccome la Commissione non l'ha preso ancora in considerazione, forse perchè non si credeva abbastanza affidata, così io prego il Senato, se avesse qualche obbiezione a fare, di volerla far conoscere.

Non essendovi osservazione in contrario, si intenderà rimandato alla Commissione di finanza.

Ora pregherei il Senato di volersi radunare lunedì all'una e mezzo per sentire la relazione sulla sua contabilità interna che gli verrà fatta dalla Commissione di ciò incaricata: dopo

vi sarà seduta pubblica per deliberare sul progetto di legge relativo all'iscrizione nel bilancio 1856 delle spese necessarie pel servizio delle contribuzioni dirette, e pel censimento prediale in Sardegna.

Prego quindi uno dei segretari di voler fare l'appello nominale per lo squittinio segreto della legge testè votata.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Risultamento della votazione.

I votanti furono 56

Votarono in favore 49

Votarono contro 7

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5.